

Lo Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, per volontà del sig. Guido Berlucci, una Fondazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS in connessione con la denominazione della Fondazione è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Brescia, via Trieste n. 25.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 SCOPO DELLA FONDAZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia, ha per scopo:

- a) la promozione ed il finanziamento della ricerca scientifica in campo oncologico;
- b) la promozione ed il finanziamento di studi, della raccolta e dell'elaborazione di dati clinici e sperimentali inerenti a: patologie, prevenzione, terapie e palliazione in campo oncologico;
- c) la promozione ed il finanziamento della didattica inerente le patologie d'ordine oncologico e complementari da effettuarsi in Istituti, Enti od Organismi, pubblici e privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione scientifica e provato rigore metodologico;
- d) la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di corsi di aggiornamento e di convegni, sia in Italia che all'estero, in campo oncologico;
- e) la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di attività e programmi per sostenere l'attività di Istituti o Enti che agiscono nel campo degli studi e delle ricerche d'ordine oncologico e complementari;
- f) l'istituzione, la promozione e la sovvenzione di borse di studio e premi per lavori scientifici in campo oncologico, da assegnare a persone meritevoli.

3.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), Decreto Legislativo n. 117/2017);
- formazione post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. G), Decreto Legislativo n. 117/2017).
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3.3 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.4 La Fondazione non ha scopo di lucro.

ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) patrimonio indisponibile ed originariamente destinato agli scopi della Fondazione con l'Atto costitutivo della Fondazione;

b) beni immobili e mobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da persone fisiche e/o da Enti pubblici o privati, che abbiano desiderio di partecipare al potenziamento della benefica istituzione secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle leggi in materia;

c) elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

e) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

4.2 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro ed alla gestione dei beni mobili ed immobili della Fondazione nel modo che riterrà opportuno.

4.4 L'esercizio finanziario della Fondazione termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e le relative relazioni accompagnatorie vengono redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 5. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e il Vicepresidente;

- il Comitato Esecutivo;

- il Comitato Tecnico Scientifico;

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore legale dei conti;

- il Collegio dei Provisori.

ART. 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile da 7 (sette) a 12 (dodici) membri e delibera circa:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e dei progetti strategici proposti dal Comitato Esecutivo;

- le modifiche statutarie;

- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- l'istituzione e la revoca del Comitato Esecutivo, del Comitato Tecnico Scientifico, degli altri Comitati Consultivi (qualora ritenuto necessario), dei relativi membri, nonché circa i loro poteri;
- la nomina e la revoca del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo;
- la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, qualora ritenuto necessario, nonché circa i relativi poteri;
- lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione da parte dei Comitati.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In subordine, dal Consigliere più anziano per nomina e, in caso di parità di anzianità per nomina, dal Consigliere più anziano per età.

6.3 Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra i suoi membri.

La nomina dei nuovi Consiglieri è effettuata per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.4 I componenti il Consiglio di Amministrazione non avranno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate da loro sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con apposito regolamento, un gettone di presenza da corrispondere ai propri membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elettive dall'art. 5, comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Membri.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima con avviso trasmesso a mezzo di lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica con indicazione dell'ordine del giorno da trattare o, in caso di urgenza, con posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima di quella di inizio della riunione. In mancanza di dette formalità, il Consiglio si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri.

6.6 Le riunioni del Consiglio possono tenersi, oltre che con la presenza fisica, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti del Consiglio. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

6.7 Per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti per l'approvazione delle delibere messe ai voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Per le deliberazioni contenenti modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, è richiesta la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono prese a voto palese. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, ad inizio riunione, dal Presidente. Il Segretario riporterà nel verbale con correttezza ed imparzialità le deliberazioni assunte durante il Consiglio di Amministrazione ed in forma sintetica i diversi interventi dei Consiglieri purché attenenti agli argomenti all'ordine del giorno.

6.8 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Tesoriere, precisandone i compiti e poteri; può, inoltre, delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più suoi membri; può nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di professionisti od esperti esterni alla Fondazione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.

6.9 Un membro del Consiglio di Amministrazione perde la carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

- al raggiungimento di 80 anni di età;

- dimissioni comunicate al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica;

- decadenza.

6.10 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità rispondenti ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile. Le cariche, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto; d) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

6.11 I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono portare senza indugio a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza o il successivo insorgere di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e, comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione con votazione a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, escluso il Consigliere oggetto della votazione, potendo disporre la sospensione cautelativa del Consigliere o la sua decadenza.

6.12 I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento rispondente ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile.

In caso di violazione degli obblighi di condotta di cui al presente articolo, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Membri del Consiglio, deve convocare senza indugio il Collegio dei Probiviri i quali, valutata sommariamente la segnalazione, procederanno secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo articolo 13 del presente Statuto.

6.13 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con delibera a maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

In caso di decadenza, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla cooptazione di altro/i Consigliere/i.

6.14 Non possono comunque ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore della Fondazione: **a)** coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 6.10 dello Statuto;

b) i dipendenti della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;

c) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;

- d)** coloro che ricoprono una delle seguenti cariche: consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali;
- e)** il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie e ospedaliere della provincia di Brescia;
- f)** i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle società controllate dai predetti Enti;
- g)** coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito e/o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; h) coloro che abbiano ricoperto, o che siano stati candidati a ricoprire, nei 24 mesi precedenti una delle cariche di cui al presente punto 6.14, comma 1, lettere d), e), f) e g).

Non possono essere nominati Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d), e) e f).

6.15 I membri del Consiglio devono dare immediata notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

6.16 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione abbia un Presidente Onorario, scegliendolo al di fuori dei suoi membri. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

6.17 Gli articoli 6.10 e 6.14 del presente Statuto troveranno applicazione a partire dalla prima cooptazione di un nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione successiva all'approvazione del presente Statuto.

ART. 7. IL PRESIDENTE

7.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica sei anni e non può essere rieletto.

7.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, al Vicepresidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo del Vicepresidente, al Consigliere più anziano per nomina spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza legale della Fondazione spetta altresì ai membri del Consiglio, nei limiti degli incarichi ad essi affidati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Vicepresidente o, in caso di assenza e/o impedimento da parte di quest'ultimo, il Consigliere più anziano per nomina, esercita i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo giudichi necessario o gli venga richiesto da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, fissando l'ordine del giorno della convocazione;
- esercita un'attività di coordinamento e guida delle attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dal Comitato Esecutivo su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo ritenga necessario;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno;
- convoca il Collegio dei Probiviri qualora ne ravvisi la necessità.

- ha facoltà di invitare alcuni o tutti i membri dei Consigli Consultivi a partecipare ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente cura altresì le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

7.3 La constatazione dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione. Qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo superi mesi tre consecutivi, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla revoca del Presidente in carica.

ART. 8. IL COMITATO ESECUTIVO

8.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'interno dei membri del Consiglio stesso e comprende necessariamente il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione.

Solo i membri del Consiglio di Amministrazione eletti nel Comitato Esecutivo possono essere destinatari di specifiche deleghe operative.

8.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Elabora e presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio per l'approvazione e le proposte d'iniziativa per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione.

8.3 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo temporaneo impedimento, dal Vicepresidente.

8.4 Si applicano alle riunioni del Comitato Esecutivo le regole di cui ai precedenti articoli 6.6. e 6.7.

ART. 9. IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore, nominandolo e stabilendone i compiti, i poteri e l'eventuale compenso.

ART. 10. IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ED ALTRI COMITATI CONSULTIVI

10.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Tecnico Scientifico che lo assiste nella valutazione e selezione delle proposte di intervento che giungeranno alla Fondazione o che verranno autonomamente avanzate da membri del Consiglio di Amministrazione.

Detto Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione medesima e fornisce il supporto scientifico alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

La composizione del detto Comitato Tecnico Scientifico è variabile in quanto esso deve essere sempre composto da personalità scientifiche qualificate e/o competenti nello specifico campo di attività - coerente con il proprio oggetto sociale - nel quale la Fondazione intende impegnarsi.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il parere del Comitato Tecnico Scientifico è obbligatorio e preventivo per ogni decisione da assumersi in merito alle attività ed iniziative della Fondazione nei campi di attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ma non ha valore vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

10.3 Oltre al Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Consultivi che lo assistano, composti da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere che si sono particolarmente distinte nell'ambito tecnico oggetto d'interesse dello specifico comitato.

10.4 I Comitati Consultivi svolgono, in relazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri dei Comitati Consultivi durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

10.5 Il Comitato Tecnico Scientifico e gli eventuali Comitati Consultivi sono presieduti e si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione o di un Consigliere del Comitato Esecutivo appositamente delegato.

10.6 Alla prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico potrà essere approvato il Regolamento operativo del medesimo.

ART. 11. ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza semplice dei presenti un Organo di Controllo, composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti indicati all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Può essere, alternativamente, nominato un organismo monocratico, sempre scelto tra le sopracitate categorie di professionisti.

11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione ed attesta che il bilancio sociale, qualora la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione, sia stato redatto in conformità con le linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Collabora costantemente con il Presidente e gli organi gestori della Fondazione, relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e, qualora invitato dal Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo ma senza diritto di voto.

11.3 Qualora uno o più membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori Legali, questi possono svolgere altresì la funzione di Revisori dei Conti, nel caso in cui, a tal fine, non sia stato nominato un soggetto incaricato.

11.4 Il trattamento economico dell'Organo di controllo è parificato a quello del Revisore dei Conti.

11.5 In caso di Organo di Controllo composto da più membri, si applicano allo stesso le regole relative alle riunioni di cui all'articolo 6.6 del presente Statuto.

ART. 12. IL REVISORE DEI CONTI

12.1 La gestione contabile della Fondazione può essere controllata da un Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza semplice dei membri presenti.

La nomina sarà obbligatoria qualora previsto dalla legge.

12.2 Il Revisore dei Conti, salvo dimissioni o revoca, rimarrà in carica per tre anni e potrà essere rieletto. Egli avrà diritto ad un compenso per la prestazione professionale tenendo conto di quanto previsto al minimo delle tariffe professionali per i Dottori Commercialisti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Il verbale di ogni verifica contabile, il bilancio e le relazioni accompagnatorie dello stesso verranno trascritti su apposito libro tenuto e conservato dal Revisore dei Conti.

12.3 Qualora invitato da Presidente, il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo della Fondazione ma senza diritto di voto.

ART. 13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente tra ex membri del Consiglio di Amministrazione stesso o personalità di elevato rigore morale e di specchiata professionalità, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina nel suo interno il Presidente a maggioranza semplice.

13.2 Il Collegio dei Probiviri vigila sulla condotta dei Consiglieri e sulla stretta osservanza dello Statuto e sul rispetto delle norme cogenti dell'ordinamento italiano e ad esso è affidata la procedura disciplinare.

13.3 Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, autonomamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e riceve dallo stesso e/o dagli stessi apposita relazione sui fatti sottoposti a giudizio.

13.4 Il Collegio dei Probiviri, qualora giudichi ad un primo esame la condotta meritevole di approfondimento, deve convocare senza indugio il Consigliere responsabile della condotta segnalata. Il Consigliere ha diritto di presentare memoria scritta.

13.5 Il Collegio dei Probiviri, assunte tutte le necessarie informazioni, vota a maggioranza semplice se archiviare la segnalazione o se proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di un provvedimento disciplinare che può essere la sospensione fino ad un massimo di mesi sei consecutivi o la decadenza immediata del Consigliere.

Il procedimento disciplinare deve necessariamente concludersi entro due mesi dal giorno della segnalazione.

13.6 Il Presidente, ricevuta la proposta del Collegio dei Probiviri, convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione perché deliberi sulla proposta approvandola o respingendola, senza facoltà di emendarla.

Il voto è palese e la proposta è approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, escluso dal conteggio il Consigliere sottoposto a procedimento.

13.7 Quando compatibile, si applicano alle riunioni del Collegio dei Probiviri le regole di cui all'articolo 6.6 del presente Statuto.

ART. 14. LIBRI OBBLIGATORI

14.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo o degli organi di amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi collegiali, tenuti a cura dei medesimi.

ART. 15. LIQUIDAZIONE

15.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità di tale parere sono nulli.

ART. 16. NORMA DI RIMANDO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

13.2 Il Collegio dei Probiviri vigila sulla condotta dei Consiglieri e sulla stretta osservanza dello Statuto e sul rispetto delle norme cogenti dell'ordinamento italiano e ad esso è affidata la procedura disciplinare.

13.3 Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, autonomamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e riceve dallo stesso e/o dagli stessi apposita relazione sui fatti sottoposti a giudizio.

13.4 Il Collegio dei Probiviri, qualora giudichi ad un primo esame la condotta meritevole di approfondimento, deve convocare senza indugio il Consigliere responsabile della condotta segnalata. Il Consigliere ha diritto di presentare memoria scritta.

13.5 Il Collegio dei Probiviri, assunte tutte le necessarie informazioni, vota a maggioranza semplice se archiviare la segnalazione o se proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di un provvedimento disciplinare che può essere la sospensione fino ad un massimo di mesi sei consecutivi o la decadenza immediata del Consigliere.

Il procedimento disciplinare deve necessariamente concludersi entro due mesi dal giorno della segnalazione.

13.6 Il Presidente, ricevuta la proposta del Collegio dei Probiviri, convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione perché deliberi sulla proposta approvandola o respingendola, senza facoltà di emendarla.

Il voto è palese e la proposta è approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, escluso dal conteggio il Consigliere sottoposto a procedimento.

13.7 Quando compatibile, si applicano alle riunioni del Collegio dei Probiviri le regole di cui all'articolo 6.6 del presente Statuto.

ART. 14. LIBRI OBBLIGATORI

14.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo o degli organi di amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi collegiali, tenuti a cura dei medesimi.

ART. 15. LIQUIDAZIONE

15.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità di tale parere sono nulli.

ART. 16. NORMA DI RIMANDO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.